

**OGGETTO: LA LEGGE DI BILANCIO 2018****Riferimenti: Legge 27.12.2017, n. 205**

*Recentemente è stata pubblicata sulla G.U. la c.d. “Legge di bilancio 2018”, contenente tra l’altro le seguenti disposizioni di natura fiscale:*

- *proroga al 31.12.2018 delle detrazioni 50% e 65% relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica e del bonus mobili ed elettrodomestici;*
- *introduzione della nuova detrazione “bonus verde”;*
- *proroga della disciplina del maxi/ipersuammortamento, con riduzione del maxi ammortamento al 30%;*
- *aumento della soglia di esenzione a € 10.000 per i compensi degli sportivi dilettanti;*
- *estensione dal 2019 della fattura elettronica alle operazioni tra soggetti residenti/stabiliti/identificati in Italia;*
- *nuovo calendario degli adempimenti fiscali;*
- *estensione della tassazione sostitutiva del 26% ai dividendi da partecipazioni qualificate e relativi capital gains;*
- *differimento al 2018 dell’Imposta sul reddito d’impresa (IRI);*
- *soppressione dall’1.07.2018 della scheda carburante e deducibilità degli acquisti di carburante soltanto se effettuati tramite carte di credito/debito/prepagate.*
- *revisione della detrazione riservata agli studenti universitari fuori sede;*
- *introduzione della nuova detrazione relativa agli abbonamenti al trasporto pubblico;*
- *previsione di incentivi all’occupazione giovanile;*
- *riproposizione per il 2018 del c.d. “Bonus bebé”;*

È stata pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. 29.12.2017, n. 302 la c.d. “Legge di bilancio 2018” (Legge 27.12.2017, n. 205), contenente, fra le altre, una serie di interessanti novità di natura fiscale, **in vigore dall’1.1.2018**. Le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute **nell’art. 1, che si compone di 1181 commi**.

**IMPOSTE DIRETTE E IRAP****INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – Comma 3, lett. a)**

La detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica è prorogata di un anno, fino al **31.12.2018**, nella misura pari al **65%**.

La detrazione è ridotta al **50%** per le spese, sostenute dal 1.01.2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di **finestre comprensive di infissi**, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di **caldaie a condensazione** con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento n. 811/2013 della Commissione Ue.

Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A., mentre si applica nella misura del **65%** per quelli **dotati di caldaie a condensazione** di efficienza **almeno**

**pari alla classe A** e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, o con impianti dotati di **apparecchi ibridi**, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di **generatori d'aria calda a condensazione**.

La detrazione si applica, nella misura del **65%**, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.01.2018 al 31.12.2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%.

La detrazione nella misura del **50%** si applica, invece, alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di **impianti di climatizzazione invernale** con impianti dotati di **generatori di calore** alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

La possibilità di **cedere il credito** corrispondente alla detrazione (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile), è **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione** energetica, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione, con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

Per le spese relative agli interventi su **parti comuni di edifici condominiali** rimangono in vigore le precedenti disposizioni, valevoli fino al 2021; tuttavia, è previsto che per gli interventi sugli edifici condominiali **ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3**, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta, in alternativa alle generali detrazioni, una detrazione nella misura **dell'80%**, ove gli interventi determinino il passaggio a una classe di rischio inferiore, o nella misura **dell'85%** ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La predetta detrazione, **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo, si applica su un **ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio**.

#### **INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO E SISMA BONUS - Comma 3, lett. b)**

È disposta la proroga per le **spese sostenute fino al 31.12.2018** (anziché 31.12.2017) della detrazione IRPEF per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** di cui all'art. 16-bis, TUIR:

- nella misura del **50%** (anziché del 36%);
- su un importo **massimo di € 96.000** (anziché € 48.000).

#### **BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI – Comma 3, lett. b)**

È disposta la **proroga fino al 31.12.2018** della **detrazione IRPEF del 50%** prevista a favore dei soggetti che sostengono **spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per il quale si fruisce della relativa detrazione **per lavori di recupero edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2017**.

Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

**NUOVO “BONUS VERDE” – Commi da 12 a 15**

È disposta l'introduzione, **per il 2018**, della **nuova detrazione IRPEF**, nella misura del **36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

- “**sistemazione a verde**” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;
- realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

La nuova detrazione:

- spetta anche per gli **interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali**, fino ad un importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo;
- spetta anche per le **spese di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi agevolati;
- è fruibile a condizione che i **pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità** delle operazioni;
- va ripartita in **10 rate annuali** di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.

**CEDOLARE SECCA CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI – Comma 16**

Rimane fissa per il quadriennio 2014 – 2019 (in precedenza 2014 – 2107), l'applicazione della cedolare secca con l'**aliquota ridotta del 10% per i contratti di locazione a canone concordato, relativi ad abitazioni ubicate** nei Comuni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

**DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE – Commi 23 e 24**

La Finanziaria 2018, con riferimento al luogo di ubicazione dell'Università rispetto alla residenza dello studente, **soltanto per il 2018**, prevede che la detrazione IRPEF del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari “fuori sede” è riconosciuta a favore di:

- iscritti ad un corso di laurea presso una **Università** situata in Provincia diversa dalla residenza e in un Comune **distante almeno 100 km** dal Comune di residenza (non montano / non in una zona disagiata);
- **residenti in una zona montana ovvero disagiata** e iscritti ad un corso di laurea presso una **Università** situata in Provincia diversa dalla residenza e in un Comune **distante almeno 50 km** da quello di residenza;

**ABBONAMENTI TRASPORTO PUBBLICO – Comma 28**

Dal 2018 è introdotta la detrazione IRPEF pari al 19% delle spese sostenute, anche nell'interesse dei soggetti a carico, per l'acquisto di **abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale / regionale e interregionale per un importo non superiore a € 250**.

**PROROGA “MAXI AMMORTAMENTO” – Commi 29 e 34**

Il maxi ammortamento, che consente la **maggiorazione del 30%** (40% fino al 2017) del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è riconosciuto per le spese **effettuate dal 1.01.2018 al 31.12.2018**, ovvero entro **il 30.06.2019**, a condizione che entro la data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti

accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20%** del costo di acquisizione. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, nonché **quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico.**

#### **PROROGA "IPER AMMORTAMENTO" – Commi da 30 a 33, 35 e 36**

È prorogata la possibilità di **incrementare il costo del 150%**, a favore delle imprese che effettuano investimenti **in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale**, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il **31.12.2018** (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, **il costo è aumentato del 40%.**

E' stata **ampliata la gamma dei beni immateriali agevolabili** di cui alla citata Tabella

Ai fini della fruizione dei benefici citati l'impresa è tenuta a **produrre la documentazione** di cui all'art. 1, c. 11 L.232/2016 (ossia dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500.000 euro, perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene).

Per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento (anche relativamente al 2017) in caso di **dismissione del bene agevolato** nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame **non si verifica la perdita delle residue quote** del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- **sostituisca il bene** originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Nel caso in cui siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio **continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.**

#### **AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO – Commi da 81 a 83**

È esteso l'ambito applicativo delle norme che consentono l'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio in seguito a operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione, riferibili ad **avviamento, marchi e altre attività** (in sostanza, beni immateriali) anche **alle operazioni su partecipate estere**, ovvero alle **operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti**, anche prive di stabile organizzazione in Italia.

La novità in esame è applicabile agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a decorrere dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso all'1.1.2018 (in generale, dal 2017) "*nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo*".

Con un apposito Provvedimento l'Agenzia delle Entrate definirà le modalità attuative delle nuove disposizioni.

#### **DEDUCIBILITÀ IRAP LAVORATORI STAGIONALI – Comma 116**

E' riconosciuta **per il 2018**, a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ai sensi degli artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97 (società di capitali, enti commerciali, società di persone,

imprese individuali, banche, imprese di assicurazione, ecc., esclusi gli enti non commerciali) la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale** impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, *“a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”*.

#### **“BONUS 80 EURO” – Comma 132**

La soglia del reddito complessivo per l'accesso al bonus 80 euro è aumentata **da 24.000 euro a 24.600 euro annui**, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.

Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo **pari o superiore a 26.600 euro** (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

#### **REDDITO FIGLI A CARICO DI ETÀ NON SUPERIORE A 24 ANNI – Commi 252 e 253**

E' **innalzato** da € 2.840,51 a € **4.000** il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico **limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni**. Il nuovo limite di reddito **decorre dall'1.1.2019**.

Resta, invece, fermo il limite di € 2.840,51 per le altre tipologie di familiari a carico.

#### **SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE – Commi da 353 a 361**

È prevista la possibilità di esercitare le **attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro** nella forma di **società di persone / capitali**.

Il relativo statuto deve riportare, a pena di nullità, i seguenti elementi:

- denominazione / ragione sociale contenente la dicitura di *“società sportiva dilettantistica lucrativa”*;
- nell'oggetto / scopo sociale lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società / associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla stessa Federazione sportiva o disciplina associata o riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;
- obbligo di prevedere, nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un direttore tecnico in possesso di uno specifico titolo di studio (diploma ISEF / laurea quadriennale in Scienze motorie / laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie / Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate / Scienze e Tecniche dello Sport, purché in possesso di laurea triennale in Scienze motorie).

A favore dei soggetti in esame, qualora riconosciuti dal CONI, **l'IRES è ridotta alla metà (12%)**, nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

E' prevista l'applicazione, **a decorrere dall'1.1.2018, dell'aliquota IVA ridotta del 10%** ai servizi di carattere sportivo resi dalle società dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Costituiscono oggetto di **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** le **prestazioni** rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nonché delle società sportive dilettantistiche lucrative.

I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche (non lucrative) riconosciute dal CONI costituiscono **redditi diversi** (art. 67, c. 1, lett. m) Tuir), mentre quelli stipulati dalle società sportive dilettantistiche **lucrativa** riconosciute dal CONI costituiscono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (art. 50 Tuir).

Inoltre, **a decorrere dall'1.1.2018** i co.co.co. che prestano la loro opera in favore di società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti al Fondo lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.

Fino al 2022 la contribuzione al citato Fondo è dovuta nel limite del 50% del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

#### **LIMITE ESENZIONE COMPENSI SPORTIVI DILETTANTI E MUSICISTI– Comma 367**

È stabilito l'aumento da € 7.500 a € **10.000** della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i **compensi erogati agli sportivi dilettanti** dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, e da parte di cori e bande musicali per prestazioni non professionali, **non concorrono alla formazione del reddito**.

#### **DETRAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE CALAMITÀ NATURALI – Commi da 768 a 770**

È introdotta la **detrazione IRPEF pari al 19% dei premi per le assicurazioni** aventi ad oggetto il **rischio di eventi calamitosi** stipulate relativamente alle unità immobiliari ad uso abitativo.

La disposizione è applicabile esclusivamente alle **polizze stipulate a partire dall'1.1.2018**.

#### **NUOVO CALENDARIO ADEMPIMENTI FISCALI – Commi da 932 a 934**

È stato rivisto il calendario degli **adempimenti fiscali** (dichiarativi / comunicativi). In particolare, dal 2018:

- per il **mod. 730**, sia precompilato che ordinario, il termine di presentazione è **fissato al 23.7**. In caso di presentazione diretta al sostituto d'imposta la scadenza rimane fissata al 7.7. Gli adempimenti in capo ai **professionisti abilitati / CAF** sono così "scalettati":
  - 29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6;
  - 7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6;
  - 23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;
- per il **mod. REDDITI / IRAP** e il **mod. 770** il termine di presentazione è **fissato al 31.10**. Il differimento è applicabile fintanto che è in vigore la comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute;
- le CU contenenti esclusivamente redditi esenti / non dichiarabili mediante il mod.730 precompilato possono essere trasmesse entro il termine di invio del mod. 770 (31.10);
- l'invio dei **dati delle fatture emesse / ricevute** (c.d. spesometro) **relative al 2° trimestre** è **fissato al 30.9** (anziché il 16.9).

**DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI (ROL) – Commi da 994 a 995**

Ai fini del calcolo del ROL **non rilevano più i dividendi** incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti, controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), C.c.

La nuova disposizione è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale, quindi, dal 2017).

**RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – Commi da 997 a 998**

E' riproposta, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; **alla data dell'1.1.2018**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2018** il termine entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva**, pari all'8% (o, in caso di rateazione, alla prima delle tre rate annuali di pari importo).

**TASSAZIONE CAPITAL GAINS E DIVIDENDI – Commi da 999 a 1006****Capital gains**

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni **sia qualificate che non qualificate** (in precedenza solo non qualificate) **sono soggette ad imposta sostitutiva del 26%**.

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate** sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva non devono più essere distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o più decreti possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei redditi soggetti all'imposta sostitutiva.

Analogamente sono modificate le disposizioni in materia di tassazione nel regime del risparmio amministrato e gestito.

L'eventuale imposta sostitutiva pagata non è più a titolo di acconto ma a titolo d'imposta; pertanto, non può più essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

Le disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire **dal 1.01.2018** ed ai **redditi diversi realizzati** a decorrere **dal 1.01.2019**.

**Dividendi e utili**

Ai dividendi collegati a partecipazioni **qualificate** (oltre che non qualificate) **si applica la ritenuta del 26%** da parte del soggetto IRES erogatore degli stessi.

La ritenuta si applica altresì agli utili derivanti da **contratti di associazione in partecipazione indipendentemente dal valore dell'apporto**, ossia sia a contratti "non qualificati" che "qualificati".

Le nuove disposizioni si applicano ai **redditi di capitale percepiti a partire dall'1.1.2018** e ai **redditi diversi realizzati a decorrere dall'1.1.2019**.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti IRES

formatesi con **utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017**, deliberate dal 1.1. 2018 al 31.12.2022, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti.

### **DIVIDENDI DA SOCIETÀ "BLACK LIST" – Commi da 1007 a 1009**

E' stabilito che, in materia di tassazione dei dividendi, **non si considerano provenienti da società residenti / localizzate in Stati "black list"**:

- **gli utili percepiti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014** (generalmente, dal 2015) maturati in periodi precedenti nei quali le società partecipate erano residenti / localizzate in Stati non presenti nell'elenco di cui al DM 21.11.2001;
- **gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.2014** in Stati non "black list" percepiti in periodi in cui il *"livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia"*.

È inoltre previsto che in caso di **cessione delle partecipazioni** si trasferisce all'acquirente la preesistente stratificazione delle riserve di utili.

Va evidenziato che gli utili distribuiti dalla società non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati "black list".

#### **Credito imposte estere**

E' prevista la **non concorrenza alla formazione del reddito dell'esercizio, nella misura del 50%**, degli utili provenienti da società residenti in Stati "black list" ovvero delle remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione stipulati con tali soggetti qualora sia dimostrato, anche a seguito di interpello l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale / commerciale, come attività principale, nel mercato dello Stato di insediamento.

In tal caso al soggetto controllante residente in Italia ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, è **riconosciuto un credito d'imposta** relativamente alle imposte assolute dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

### **INTEGRAZIONE DEFINIZIONE STABILE ORGANIZZAZIONE – Comma 1010**

A seguito delle novità apportate la nozione di stabile organizzazione con l'aggiunta della **nuova lett. f-bis)** al comma 2 dell'art. 162, TUIR comprende *"una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso"*.

#### **La dizione "stabile organizzazione" non comprende:**

- a) l'uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa;
- b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
- c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
- d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
- e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l'impresa, di ogni altra attività;
- f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell'esercizio combinato delle attività menzionate nelle lett. da a) ad e), a condizione che tale attività o, nel caso della lett. f),

l'attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario. Qualora le disposizioni contenute in tale comma fossero di specifico interesse, si effettueranno gli opportuni approfondimenti, in considerazione delle singole problematiche in materia"

### DIFFERIMENTO IRI – Comma 1063

È previsto il **differimento al 2018** dell'applicazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) che la legge finanziaria per il 2017 aveva originariamente introdotto a decorrere dal 1.01.2017.

### IVA

### SOPPRESSIONE AUMENTO ALIQUOTE IVA 2018 – Comma 2

Rinviando gli ipotizzati aumenti, per il 2018 le aliquote IVA (ordinarie) sono **confermate** nella misura del **4%, 5%, 10%, e 22%**.

### INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORE BENI SIGNIFICATIVI – Comma 19

E' stata introdotta una **norma interpretativa** dell'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 che prevede che:

- agli **interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria** su immobili a prevalente **destinazione abitativa privata**, è applicabile l'**aliquota IVA ridotta del 10%**;
- nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:
  - siano **utilizzati i c.d. "beni significativi"**;
  - il **valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione**;
- l'**aliquota IVA ridotta del 10%** sia applicabile a **tali beni fino a concorrenza della differenza** tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

In base alla norma interpretativa:

- **l'individuazione dei beni** che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito dei citati lavori di manutenzione e delle parti staccate *"si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale"*;
- *"come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi"*.

È inoltre disposto che:

- la **fattura emessa dal prestatore** deve indicare *"oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo ... che sono forniti nell'ambito dell'intervento"*;
- sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017;
- non è previsto il rimborso dell'IVA applicata sulle operazioni effettuate.

**ESTENSIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA – Commi 909 e da 915 a 917**

E' previsto che **dall'1.1.2019** le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia, devono essere emesse **documentate esclusivamente da fatture elettroniche** tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori **possono avvalersi di intermediari**, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L'Agenzia delle Entrate **mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti**. Una copia della fattura elettronica, in formato analogico, è messa a disposizione direttamente dal cedente / prestatore.

E' facoltà dei consumatori privati rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono **esonerati** dal predetto obbligo i **contribuenti che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"** e **quelli che applicano il regime forfettario**.

In caso di emissione della fattura **con modalità diverse** da quelle sopra descritte, la fattura si intende **non emessa** e sono applicabili le relative sanzioni. Al fine di **evitare la sanzione** l'acquirente e il committente devono adempiere agli obblighi documentali previsti, mediante il Sistema di Interscambio (SdI).

**Contestualmente, dall'1.1.2019 è abrogato l'invio dello spesometro.**

**Operazioni da / verso soggetti non stabiliti in Italia**

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

In caso di omessa trasmissione, o trasmissione di dati incompleti o inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico.

**Obblighi di conservazione**

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale "*si intendono soddisfatti*" per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate. È demandata all'Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

**Cessioni di benzina / gasolio**

A decorrere **dall'1.7.2018** è previsto l'obbligo di **memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate** dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

È demandata all'Agenzia la definizione delle informazioni oggetto dell'invio, delle regole tecniche e dei termini per la trasmissione telematica.

**Semplificazioni amministrative e contabili**

Ai soggetti passivi IVA esercenti arti e professioni e alle imprese in contabilità semplificata, compresi coloro che hanno optato per la memorizzazione e trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, l'Agenzia **mette a disposizione**:

- gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
- una bozza di dichiarazione annuale IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- le bozze dei modelli F24 di versamento delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate **non sussiste l'obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti**.

**Corrispettivi della grande distribuzione**

E' previsto che l'**opzione per la trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, già esercitata nel 2016, **resta valida fino al 31.12.2018**.

**Fatturazione elettronica per cessioni di benzina e subappalti pubblici**

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato **al 1.07.2018** per le fatture relative a:

- a) **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- b) **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese**, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

Per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.

Le informazioni disponibili per effetto di tale disposizione sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane, dal Corpo della Guardia di Finanza e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per i rispettivi compiti istituzionali.

Al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti, nell'ambito della programmazione dell'attività e delle risorse disponibili a legislazione vigente dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della guardia di finanza, relative agli anni 2018, 2019 e 2020, è pianificata l'esecuzione di un **piano straordinario di controlli**, finalizzato all'emersione di basi imponibili e imposte sottratte a tassazione, sulla base di elementi e circostanze desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, del coordinato utilizzo dei dati archiviati, nonché dei dati acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori.

**ABROGAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE – Commi da 920 a 927**

Gli **acquisti di carburante** per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere **documentati con la fattura elettronica**.

L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli **pagamenti tracciabili**.

Le disposizioni si applicano **a partire dal 1.07.2018**.

#### **ERRATA APPLICAZIONE IVA – Comma 935**

E' previsto che in caso di **applicazione dell'IVA in misura superiore a quella effettiva**, erroneamente assolta dal cedente o prestatore compresa l'inesatta applicazione del reverse charge, fermo restando il diritto alla detrazione in capo all'acquirente o committente, è applicabile **la sanzione da € 250 a € 10.000**. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia stato effettuato in un contesto di frode fiscale.

#### **ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

#### **INCENTIVI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI – Comma 909, lett. c)**

Per i soggetti che, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, **garantiscono la tracciabilità dei pagamenti** effettuati e ricevuti relativi ad operazioni di **importo superiore a € 500, il termine per l'accertamento è ridotto di 2 anni**.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto e soggetti assimilati salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

#### **PROROGA DEGLI STUDI DI SETTORE E DIFFERIMENTO DEGLI ISA AL 2018 – Comma 931**

E' previsto il **differimento a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2018**, dell'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità (ISA), con la contestuale proroga degli studi di settore.

#### **PAGAMENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Comma da 986 a 989**

**Dall'1.3.2018** le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, **prima di pagare, a qualunque titolo, somme di importo superiore a € 5.000** (in precedenza € 10.000) devono **verificare**, anche con modalità telematiche, **se il soggetto beneficiario risulta inadempiente** al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000 e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato **per i 60 giorni** (anziché 30 giorni) successivi a quello della comunicazione.

#### **SOSPENSIONE MOD. F24 CON COMPENSAZIONI – Comma 990**

L'Agenzia delle Entrate può **sospendere, fino a 30 giorni**, l'esecuzione dei modd. F24 relativi a **compensazioni che presentano profili di rischio**. È inoltre previsto che se il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del mod. F24, il

pagamento è eseguito e le compensazioni e i versamenti in esso contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente, il mod. F24 non è eseguito e le compensazioni e i versamenti si considerano non effettuati.

A titolo esemplificativo, saranno oggetto di verifica, in particolare, le seguenti fattispecie:

- l'utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare dello stesso;
- la compensazione di crediti che sono riferiti ad anni molto anteriori rispetto all'anno in cui è stata effettuata l'operazione;
- i crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della nuova disposizione.

### **ALTRE IMPOSTE E TASSE**

#### **PROROGA BLOCCO AUMENTO ALIQUOTE TRIBUTI LOCALI – Comma 37**

È prorogata al 2018 la **sospensione dell'efficacia delle leggi regionali** e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.

Si consente ai Comuni di **confermare, sempre per l'anno 2018, la maggiorazione della Tasi già disposta per il 2017** con delibera del consiglio comunale.

Sono esclusi dalla sospensione, per il solo anno 2018, i comuni istituiti a seguito di fusione, allo scopo di consentire l'armonizzazione delle diverse aliquote.

#### **MODALITA' DI COMMISURAZIONE TARI – Comma 38**

È prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei Comuni **sulla base di un criterio medio-ordinario** (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

#### **INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI IMPOSTA DI REGISTRO – Comma 87**

L'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, **“sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati”**.

La specifica è un criterio interpretativo da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti, al fine di limitare l'attività riquilificatoria di sequenze negoziali complesse attuata dall'Amministrazione Finanziaria. Rimane, tuttavia, ferma la possibilità da parte dell'Amministrazione Finanziaria di valutare l'operazione nell'ambito della sussistenza dell'abuso del diritto, tenendo conto degli elementi estranei all'atto.

#### **WEB TAX – Commi da 1011 a 1019**

E' istituita la nuova **imposta sulle transazioni digitali** relative a **prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici**, c.d. “Web tax”, applicabile alle prestazioni rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello stato, diversi dai soggetti che hanno aderito al regime dei contribuenti minimi e al regime dei forfetari, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate

nel medesimo territorio.

Per **servizi effettuati tramite mezzi elettronici** si intendono “*quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione*”.

È demandata al MEF l'emanazione di un apposito Decreto, entro il 30.4.2018, contenente l'individuazione delle predette prestazioni di servizi.

La nuova imposta, **pari al 3%**:

- va applicata **all'ammontare del corrispettivo dovuto** per la singola transazione al netto IVA ed è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione;
- si **applica nei confronti del prestatore**, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare **più di 3.000 transazioni**;
- è **prelevata all'atto del pagamento** del corrispettivo da parte del committente del servizio, con **obbligo di rivalsa** nei confronti del prestatore, salvo il caso in cui quest'ultimo indichi nella fattura relativa alla prestazione, o in altro idoneo documento da inviare contestualmente alla fattura, di non superare il predetto limite di 3.000 transazioni;
- va **versata entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di pagamento del corrispettivo.

La “Web tax” è **applicabile** (verosimilmente) **a decorrere dall'1.1.2019** (1.1 dell'anno successivo a quello di pubblicazione sulla G.U. del predetto Decreto attuativo).

### **DIRITTO DEL LAVORO**

La Legge Finanziaria ha previsto diverse novità in materia di Diritto del Lavoro. Fra queste si segnalano, in particolar modo, le seguenti, rimandando, comunque, alle informazioni in materia che verranno puntualmente fornite dal consulente del lavoro.

### **INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE – Commi da 100 a 108 e 114**

Con l'intento di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, **a decorrere dall'1.1.2018**, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti è riconosciuto, **per un periodo massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali**, ad esclusione dei premi e contributi INAIL, **nel limite massimo di € 3.000 su base annua**, riparametrato su base mensile.

Si suggerisce di prendere contatto con il proprio consulente del lavoro al fine di ottenere le necessarie e opportune informazioni in materia.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI – Commi da 910 a 914**

E' previsto **a decorrere dall'1.7.2018 il divieto di corrispondere** le retribuzioni **in contanti** al lavoratore, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato, pena l'applicazione di una **sanzione da € 1.000 a € 5.000**.

A **decorrere dalla predetta data** la retribuzione ai lavoratori da parte dei datori di lavoro e dei committenti **va corrisposta tramite banca o ufficio postale**, utilizzando uno strumento che ne garantisca la tracciabilità.

Le predette disposizioni **non sono applicabili**:

- ai rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche amministrazioni;
- ai rapporti di lavoro domestico;

- ai rapporti di lavoro rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

### AGEVOLAZIONI

#### **(RI)FINANZIAMENTO SABATINI-TER – Commi da 40 a 42**

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (**Sabatini-ter**) è prorogato fino alla data dell'avvenuto **esaurimento delle risorse disponibili**, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

#### **CREDITO D'IMPOSTA "FORMAZIONE" – Commi da 46 a 56**

Alle imprese che impegnano lavori dipendenti in percorsi formativi, **a decorrere dal 2018**, spetta un **credito d'imposta pari al 40%** delle spese relative al solo **costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione** svolta per acquisire o consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, ossia big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber – fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali applicate negli ambiti elencati nell'allegato A alla legge.

È **esclusa la formazione ordinaria o periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto fino ad un **massimo annuo di € 300.000** per ciascun beneficiario per le citate attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il credito d'imposta:

- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
- è utilizzabile, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti, esclusivamente in compensazione, con il mod. F24, senza alcuna limitazione ;
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014 concernente la compatibilità degli aiuti di Stato, con il mercato interno.

I costi relativi alle spese agevolabili devono essere **certificati** dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali (la certificazione deve essere allegata al bilancio).

Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti la certificazione va redatta, comunque, da un revisore legale o da una società di revisione legale dei conti.

Le spese sostenute per la certificazione contabile sono ammissibili entro il limite massimo di € 5.000. Le imprese con bilancio "revisionato" sono esenti dai predetti obblighi di certificazione dei costi.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico sono adottate, entro 90 giorni dal 1.01.2018, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

### **NUOVO BONUS "CREATIVITÀ" – Commi da 57 a 60**

E' stato introdotto il **nuovo bonus "creatività"**, consistente in un **credito d'imposta pari al 30% dei costi sostenuti** per sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Possono beneficiare della nuova agevolazione le **imprese "culturali e creative"** ossia le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri della UE, o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), purché siano soggetti passivi di imposta in Itali, con oggetto sociale (esclusivo o prevalente) l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca, la valorizzazione, la gestione di **prodotti culturali**, intesi quali **beni, servizi e opere dell'ingegno** inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei, nonché al patrimonio culturale ed ai processi di innovazione ad esso collegati.

Le imprese culturali e creative possono accedere al predetto credito d'imposta nel rispetto dei limiti relativi agli aiuti de minimis di cui al Regolamento UE n. 1407/2013.

Merita evidenziare che il nuovo credito d'imposta:

- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né alla base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24.

Con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, entro 90 giorni dal 1.01.2018, è disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi e sono previste adeguate forme di pubblicità. Negli stessi termini sono stabilite le disposizioni applicative.

### **NUOVO BONUS ACQUISTO PRODOTTI IN PLASTICA RICICLATA – Commi da 96 a 99**

E' stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che **acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

L'agevolazione consiste in un **credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute** e documentate per i predetti **acquisti effettuati in ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020**.

Il nuovo credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo annuo di € 20.000**;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese;
- non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, limite annuale per l'utilizzo dei crediti di imposta;
- è utilizzabile dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello di acquisto dei predetti prodotti.

Con decreto del Ministro dell'Economia, da adottare entro 90 giorni dal 1.01.2018, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa annui.

**BONUS BEBÈ – Comma 248**

E' previsto il riconoscimento dell'assegno di 960 € annui, di cui alla Finanziaria 2015 anche **per ogni figlio nato o adottato dall'1.1 al 31.12.2018, fino al compimento del primo anno d'età ovvero del primo anno d'ingresso nel nucleo familiare** a seguito dell'adozione.

Si rammenta che il bonus in esame, pari a € 960 annui erogato mensilmente dall'INPS, spetta a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione economica corrispondente a un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) **non superiore a € 25.000 annui**. Con decreto si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori ISEE.

**EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI – Commi da 363 a 366**

È previsto il riconoscimento di un **credito d'imposta** a favore delle imprese che **effettuano nel 2018 erogazioni liberali** per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il nuovo credito d'imposta nel limite del 3% dei ricavi annui, **pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro**, fino a € 40.000:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo;
- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Il beneficiario dell'erogazione deve comunicare "immediatamente" all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del consiglio dei Ministri, l'importo di quanto ricevuto e la relativa destinazione. Entro il 30.6 di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori va altresì comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Con Dpcm, da adottare entro 120 giorni dal 1.01.2018, sono individuate le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa stabilito.

**RIFINANZIAMENTO BONUS STRUMENTI MUSICALI – Comma 643**

E' **riproposto anche per il 2018** il credito di imposta pari al **65%** del prezzo per un massimo di € 2.500, per **l'acquisto di uno strumento musicale nuovo**, a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

**CREDITO DI IMPOSTA ESERCENTI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE – Commi 924, 925, 927**

A favore degli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** è riconosciuto un **credito d'imposta** pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere **dall'1.7.2018**, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

**VARIE****CONTRIBUTO ENPAM SOCIETÀ ODONTOIATRICHE – Comma 442**

E' stato introdotto, a carico delle **società operanti nel settore odontoiatrico** di cui all'art. 1, comma 153, Legge n. 124/2017 l'obbligo di **versare alla gestione "Quota B" dell'ENPAM un contributo pari allo 0,5% del fatturato annuo**, entro il 30.9 dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

**SOCIETÀ TRA AVVOCATI – Comma 443**

E previsto che le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute:

- a prevedere e inserire nella denominazione sociale l'indicazione "**società tra avvocati**";
- ad applicare il **contributo integrativo** ai corrispettivi rientranti nel volume d'affari IVA e riversarlo annualmente alla Cassa di previdenza e assistenza forense.

*A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna*  
[www.consulentiassociati.ra.it](http://www.consulentiassociati.ra.it)

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.